

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3670 del 13/07/2017
Oggetto	R.R. N. 41/01 ART. 36 - PROC. PC17A0054 - SINADOC 17637/2017 - PARMIGIANI GIUSEPPE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ONGINA PER USO DOMESTICO NEL COMUNE DI ALSENO (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3813 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: R.R. N. 41/01 ART. 36 – PROC. PC17A0054 - SINADOC 17637/2017 – PARMIGIANI GIUSEPPE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE ONGINA PER USO DOMESTICO NEL COMUNE DI ALSENO (PC).

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e i. – Capo II “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela

delle acque”;

- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 “Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico”;

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la domanda presentata in data 12/06/2017 (prot. ARPAE n. 7017 del 14/06/2017), dal Sig. Parmigiani Giuseppe, residente in Fiorenzuola d'Arda (PC), C.F. PRM GPP 46E06 A223L, successivamente perfezionata con nota del 21/06/2017 prot. ARPAE n. 7395, con la quale è stato chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, della *"concessione con procedura semplificata"* per derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Ongina in comune di Alseno su terreno demaniale, posto a fronte del mappale 30p del foglio 26 del C.T. di detto comune, da utilizzare ad uso innaffio orto per una portata massima di 2 l/s e per un quantitativo non superiore a 1700 mc/anno;

ACCERTATO che l'istante ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria;

ACCERTATO inoltre che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;

VERIFICATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. nn. 1781/2015 e 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico T. Ongina (cod. 011405000000 4 ER) ha uno stato ambientale "scarso", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale, risulta che *"La derivazione non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. L'impatto delle componenti chimica fisica e biologica è presumibilmente trascurabile e si rendono perciò necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impatto."*

VERIFICATA inoltre la compatibilità con la DGR 1195/2016 che dà attuazione operativa alla "Direttiva derivazioni";

DATO ATTO che per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui all'ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/1933, ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico si evidenzia che:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva Derivazioni)";
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino, ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta Direttiva Derivazioni, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della Direttiva Derivazioni approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO, che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001, comma 1, let. b);

CONSIDERATO inoltre che le concessioni in regime di art. 36 del R.R. n. 41/2001 sono esonerate sia dalla misurazione sia dalla stima di prelievi/utilizzazioni, in quanto il PTCP per l'uso irriguo con auto-provvigionamento non detta "specifiche disposizioni" previste da DGR n. 2254 del 21/12/2016 perché, come confermato dalla Provincia di Piacenza con nota del 17/02/2017 prot. ARPAE n. 1809, l'allegato N5 alle NTA del PTCP al punto 3.2.4 (D) "Misure per il risparmio idrico nel settore agricolo" rimanda ad uno specifico provvedimento regionale per l'individuazione delle *"aree caratterizzate da fenomeni dovuti a prelievi eccessivi da falda nei quali prevedere l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta dalla falda per usi irrigui"*;

RITENUTO congruo, rispetto al volume rischiato (1700 m³/anno), un quantitativo annuo derivabile di **750 m³**, determinato considerando: l'utilizzo cui è destinata la risorsa, il tipo di coltura (che ai sensi della DGR 1415/2016 presenta un fabbisogno idrico di 3000 m³/ha), la superficie irrigata e un'efficienza del sistema di irrigazione dell'80%;

CONSIDERATO:

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, a norma dell'art. 152, commi 1 e 2, della citata L.R. 3/99, e, al punto b), della D.G.R. 609/2002, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nella categoria uso domestico;
- che, l'importo del canone, vista la superficie irrigua di derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto dalle norme vigenti (DGR n. 1792/2016);
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, *"i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare"*;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione, con la quale stabilisce le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Struttura concedente e il concessionario, gli obblighi e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

CONSIDERATO inoltre, che a norma dell'art. 154, della L.R. n. 3/99, il richiedente la concessione, è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO infine,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione
- che a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"* ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare, ai sensi dell'artt. 36 del R.R. n.41/2001, al Sig. Parmigiani Giuseppe, residente in Fiorenzuola d'Arda (PC), C.F. PRM GPP 46E06 A223L, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione (cod. proc. PC17A0054) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Ongina in comune di Alseno su terreno demaniale, posto a fronte del mappale 30p del foglio 26 del C.T. di detto comune, da utilizzare ad uso innaffio orto;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a 2 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 750 m³ nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di stabilire che la presente concessione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa;
4. di stabilire che la concessione ha validità **fino al 30/06/2022**;
5. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto, del canone anticipato per tutta la durata della concessione e di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
6. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo l'accettazione del Disciplinare da parte del concessionario fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
7. di stabilire inoltre, che per quanto riguarda l'occupazione di aree demaniali effettuata con l'opera di presa, il relativo canone è da intendersi compreso in quello fissato per il prelievo della risorsa idrica;
8. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14

marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

10. Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente
Adalgisa dott.ssa Torselli (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con procedura semplificata di cui al Titolo IV del R.R. n. 41/01, art. 36 al Sig. Parmigiani Giuseppe, residente in Fiorenzuola d'Arda (PC), C.F. PRM GPP 46E06 A223L, - Codice Procedimento **PC17A0054**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata media 2 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo **750** m³/anno.

Il prelievo potrà essere esercitato nel periodo compreso tra maggio e settembre.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso domestico, irrigazione orto.

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'esercizio del prelievo, viene effettuato su area demaniale posta in sponda sinistra idraulica del T. Ongina e, precisamente:

- in Comune di Alseno, loc. Fornacella, a fronte dei terreni contraddistinti dal Mappale 30p, del Foglio 26, del C.T. di detto comune, coordinate geografiche UTM32 (X)= 578809,14 - (Y)= 4970773,27;

Descrizione delle opere di derivazione:

Il prelievo avviene mediante **opere mobili**, utilizzando una pompa di aspirazione non sommersa della potenza di 44.13 kW che con un tubo di pescaggio posto direttamente nell'alveo del

Torrente Ongina, convoglia l'acqua all'impianto di irrigazione.

La localizzazione e la descrizione della derivazione risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda di concessione agli atti dell'Autorità concedente.

ART. 4

MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV estivo, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul Torrente Ongina, è fissato nella misura di **0,05 mc/sec (50 l/sec)** determinati nel rispetto delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 40/2005 e con riferimento alle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Torrente Ongina, per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del Torrente Ongina, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, stabilito in 50 l/s potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1 - La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 30/06/2022**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

5.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1 - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

6.2 - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 7, del presente disciplinare.

6.3 - La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 - A norma della D.G.R. n. 1792/2016, l'importo minimo del canone di concessione ad uso irrigazione agricola effettuato a bocca tassata è stabilito in euro 12 (dodici) ogni 3.000 metri cubi e, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, i canoni di concessione aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione”.

Per cui l'importo totale da corrispondere anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento, è pari ad € 60,00.

7.2 - Gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico, sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

7.3 - Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale ed il canone da corrispondere, a norma dell'art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004, è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica in quanto, l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.

7.4 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso il canone corrisposto, potrà essere restituito fermo restando che l'importo del canone, effettivamente corrisposto, non risulti inferiore al minimo di legge fissato in euro 12 (dodici).

7.5 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 – Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione, dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale per un importo minimo di € **250,00**.

8.2 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 - La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

9.1 - Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

9.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

9.4 - Stato delle opere - Il sistema di prelievo deve essere mantenuto in condizioni di efficienza ed in buono stato e non arrecare danni a terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

9.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa

idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

9.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

La Struttura concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

9.7 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – L'opera di presa, non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua rimozione a regola d'arte.

Nei casi di **decadenza, revoca, rinuncia** o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche per il ripristino dei luoghi a proprie spese nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

9.8 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.9 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

9.10 – Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9.11 - Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 10

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

1. qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
2. è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
3. decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
4. decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in

disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del RR n. 41/2001 senza valida motivazione.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.